

Spett.le REGIONE LAZIO  
Via della Pisana  
00163 Roma  
VIII Commissione Consiliare Permanente  
"Agricoltura, Ambiente"

**Oggetto: richiesta di Audizione in merito alla proposta di deliberazione consiliare n. 38 del 13 /11/2019 adottata dalla Giunta regionale con decisione n. 86 del 12/11/2019 (Approvazione Del Piano Della Riserva Naturale Decima Malafede).**

I sottoscritti:

- Arch. Fabrizio Massimi, in qualità di Presidente;
- Sig. Massimo Giardini, in qualità di Tecnico Amministratore;

del *Consorzio Stradale di Trigatoria* C.F. : 97027490586, ente di gestione delle strade afferenti il comprensorio di Trigatoria Alta, con sede in Roma Via Calopezzati 99, con la presente chiedono audizione in merito proposta di deliberazione descritta in oggetto per illustrare alcune osservazioni scaturite dall'analisi della documentazione allegata alla stessa.

#### Premessa

Il "*Consorzio stradale di Trigatoria*", nasce nel 1976 per gestire la rete viaria interna al Comprensorio di Trigatoria Alta, nucleo prevalentemente residenziale interamente compreso all'interno della Riserva Naturale di Decima Malafede; l'entrata al comprensorio è garantito da due accessi lungo Via di Trigatoria, il primo al km. 4,470 in corrispondenza dell'incrocio con la *Strada Vicinale di Trigatoria*, il secondo al km 5,035, all'incrocio con *Via Arena*; attualmente la rete stradale è costituita da circa 11,5 km di strade asfaltate e da circa 2,5 km di strade bianche (*allegato 1*).

Nella Tavola 1 "*Articolazione in zone della Riserva*" del Piano adottato dall'Ente RomaNatura con Delibera di adozione del Piano n. 45 del 25/11/2002, il territorio del Consorzio viene classificato prevalentemente in tre zone (*Allegato n. 2*):

- la zona B1 di "*Riserva generale*" che è riferita alle zone di valle e l'estesa fascia caratterizzata dalla macchia mediterranea che interessa le parti acclivi del territorio del Consorzio;
- la zona D3 "*Aree edificate*" che caratterizza la parte dell'altopiano più antropizzato;
- la zona C1 "*Zona di protezione delle aree a coltivazione estensiva*" che caratterizza la parte residua dell'altopiano.

Osservazioni

**a) Nuova classificazione per Via di Trigatoria** – Come accennato precedentemente il Consorzio di Trigatoria Alta è connesso direttamente a questa importante arteria e al tempo stesso ne dipende completamente: rispetto alle previsioni del piano adottato nel 2002 tale via è diventata (suo malgrado) un'importante, strategica e inadeguata via di comunicazione tra la via Pontina e la via Laurentina, spesso congestionata da intenso traffico veicolare di ogni genere, composto prevalentemente da pendolari e da utenti del complesso di Castel Romano, centro commerciale e produttivo fortemente sviluppatosi in questi ultimi anni. Si evidenzia peraltro che originariamente tale arteria stradale proseguiva in direzione del mare fino alla confluenza con Via Pratica di Mare: ancora oggi è possibile infatti riscontrare la presenza di un doppio filare di alberature posti a bordo della carreggiata sia nel tratto di via di Trigatoria che raggiunge l'intersezione col bivio di Castel Romano, sia nel tratto che prosegue verso la Via Pratica di Mare, denominata via di Castel Romano; orbene, essendo quest'ultima oggetto di una recente revisione circa la sua zonizzazione, deliberata in fase di istruttoria del Piano (*Osservazione n. 47 – pag. 46 della Relazione Istruttoria*) attraverso l'attribuzione della zona D4 (*Infrastrutture di carattere generale*), che consente di prevedere la realizzazione in futuro di interventi di adeguamento funzionale, per similitudine si ritiene doveroso chiedere per Via di Trigatoria:

1. Il riconoscimento dell'arteria di *Via di Trigatoria* come Infrastruttura di carattere generale e la conseguente applicazione della relativa zonizzazione D4, tenuto conto che la stessa presenta le stesse peculiarità fisiche della Via di Castel Romano (filari di alberature, larghezza del sedime stradale inferiore a quanto prescritto dal codice della strada) ma con caratteristiche di traffico assai superiori;
2. L'aggiornamento della Cartografia Tav. 2 "*Perimetrazione e Articolazione in zone su base catastale*", individuando oltre alla sede stradale anche le zone limitrofe alle intersezioni stradali attualmente esistenti, che devono essere adeguate alle vigenti normative sulla Sicurezza e del Codice della strada;
3. La realizzazione per Via di Trigatoria di una specifica scheda d'intervento, similare alla Scheda A.11 concepita per via di Castel Romano, al fine di promuovere "*l'adeguamento tecnico-funzionale e un allargamento del tracciato stradale secondo le norme del codice della strada*".

**b) Possibilità di adeguamento tecnico funzionale del reticolo stradale esistente e completamento delle opere di urbanizzazione primaria** – negli ultimi 20 anni all'interno del Consorzio i vari Enti pubblici preposti hanno progressivamente realizzato opere quali:

- rete di illuminazione pubblica;
- rete di fornitura idrica potabile con parte del nuovo acquedotto a servizio del nucleo industriale di Castel Romano;

- rete telefonica, integrata in parte con le linee in fibra ottica;
- potenziamento della rete elettrica per uso domestico con l'installazione di nuove linee sulla sede stradale consortile ed eliminando ove possibile quelle vecchie su palo situate nelle zone di valle;
- l'apposizione di segnaletica stradale orizzontale e verticale installata secondo le prescrizioni del Codice della Strada, compresa la Toponomastica del Comune di Roma, che ha provveduto ad assegnare i nomi alle strade e i numeri civici a tutte le residenze.

In tal senso tutte le strade consortili sono da sempre considerate come strade vicinali aperte al pubblico transito, percorse quotidianamente dagli Scuola-bus, dai mezzi AMA, Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco, ecc.

E' doveroso pertanto evidenziare che al momento queste strade sono funzionali a tutti i consorziati (e non) che transitano all'interno del comprensorio di Trigoria Alta, ma soprattutto che al suo interno sono presenti abitazioni di tipo residenziale: a seguito di un'intensa attività di indagine catastale (avviata dal nostro Consorzio Stradale a partire dal 2016) è possibile oggi attestare che nel comprensorio sono ufficialmente censiti 320 fabbricati ad uso residenziale e 17 di tipo NON residenziale (di cui solo una dichiarata come azienda agricola); nella sostanza parliamo di migliaia di abitanti che vivono e utilizzano i c.ca 14 km di strade presenti al suo interno, mantenute dal Consorzio Stradale di Trigoria; un numero consistente di persone a cui mancano però alcuni servizi essenziali: tutte le abitazioni ad esempio necessitano di opere di urbanizzazione primaria quali fognie e gas, mentre la fornitura dell'acqua risulta sottodimensionata; in tema di viabilità invece è impossibile al momento prevedere il passaggio all'interno del comprensorio dei mezzi pubblici fino a quando non saranno risolte alcune criticità (incroci pericolosi, sezione stradale ristretta, curve a gomito, assenza di rotatorie, ecc.); riguardo poi ad eventuali opere di urbanizzazione secondaria (scuole, asili nido, chiese, ecc.) nessuna attrezzatura e/o servizio pubblico è stato mai inserito all'interno del comprensorio.

Infine occorre ricordare che buona parte di queste strade non hanno una propria sede di proprietà riconosciuta catastalmente ma sono invece ricavate in corrispondenza del confine catastale esistente tra due lotti di terreno contigui tra loro: quindi, nell'ambito della zonizzazione eseguita su base catastale, tale peculiarità può dare vita in alcuni casi a problemi di interpretazione perché la medesima strada potrebbe ricadere contemporaneamente in due zone diverse (situazione questa realmente accaduta in occasione di una richiesta di Nulla osta presentato presso l'Ente Gestione dove il tracciato risultava classificato in parte C1 ed in parte B1, proprio in conseguenza della diversa colorazione delle zone attraversate dal tracciato stesso).

Pertanto, al fine di promuovere da una parte la Tutela delle Aree Naturali Protette ma dall'altra anche la qualità di vita per gli attuali residenti, tenuto conto altresì che il comprensorio di Trigoria Alta è stato anche identificato dalla Delibera di Giunta Regionale n. 651/2014 (*Dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili ed aree sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi dell'art.*

136, comma 1, lett. c) e d), del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i) con "Ambiti di recupero e valorizzazione paesistica" e "Ambiti oggetto di piani attuativi con valenza paesistica" (rendendo quindi possibile prevedere in futuro la realizzazione di un piano attuativo di recupero urbanistico dell'intera area), si ritiene essenziale prevedere all'interno della normativa di Piano attualmente in discussione (e in generale per tutte le strade presenti nel Parco di Decima Malafede):

1. La possibilità di adeguare le infrastrutture viarie esistenti attraverso la creazione di una specifica scheda progetto, che tenga conto delle peculiarità catastali delle strade poderali, interpoderali, vicinali aperte al pubblico transito, ecc., al fine unico di renderle rispondenti alle normative sulla sicurezza stradale, adatte a contenere l'eventuale nuovo afflusso veicolare dovuto ai futuri insediamenti agricoli e al contempo garantire il passaggio dei mezzi pubblici di trasporto per i residenti così da disincentivare l'utilizzo del proprio mezzo per spostarsi;
2. la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria mancanti secondo le indicazioni impartite dalla scheda progetto S.20.

**c) Modifica degli interventi edilizi consentiti** - All'interno delle NTA vengono descritte tutte le varie zone e sottozone in cui sarà suddiviso il territorio del parco di Decima Malafede, individuando per ciascuna di esse precise norme e prescrizioni; occorre evidenziare però che all'interno di queste zone ricadono spesso degli immobili (perlopiù di natura residenziale), ancorché legittimi, per i quali la normativa prevista risulta iniqua: ad esempio nell'ambito delle zone B e C (artt. 15.5 e 16.11) pur essendo previsto l'attuazione di "interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria del patrimonio edilizio legittimamente esistente alla data di entrata in vigore del Piano", aimè **non** sono possibili "opere di adeguamento igienico sanitario e di adeguamento strutturale" perché, specifica la norma, per essere ammessi devono essere strettamente connessi ad attività "agro-silvo-pastorali o agrituristiche".

Oltre ad essere addirittura più restrittiva di quanto viene previsto all'art. 8 (*misure di salvaguardia*) della stessa L.R. di istituzione del Parco n. 29/1997, si ritiene ingiusto, illegittimo e illogico impedire ad un cittadino di poter adeguare dal punto di vista sanitario e strutturale la propria abitazione, solo perché il proprio immobile ricade all'interno delle zone sopracitate ed è di natura residenziale: paradossalmente, seguendo questa logica, chi inquina il Parco (perché non ha un corretto sistema di smaltimento reflui) non può adeguarsi, oppure se rischia il crollo (perché le sue strutture non rispondono alle norme sismiche) è condannato a soccombere, insieme alle stesse persone che ci vivono all'interno.

Si ritiene invece necessario prevedere per tutti gli immobili legittimi ricadenti all'interno del Parco un "trattamento paritario" circa gli interventi edilizi ammissibili, che devono essere ampiamente descritti all'interno di un nuovo articolo a loro specificatamente dedicato (come quelli previsti nelle zone D3 ad esempio o all'interno dell'art. 8 della L.R. 29/1997 sopracitata, aggiungendo anche la possibilità di effettuare interventi di efficientamento energetico come prescritto dalle varie

normative odierne), tali da essere applicati nel pieno rispetto delle caratteristiche ambientali e naturali individuate in ciascuna zona.

Si osserva infine che in diversi articoli della Normativa Specifica (art. 6.3 e 12.2) non saranno ammessi in generale i cambi di destinazione d'uso; si ritiene tuttavia che al fine di salvaguardare e tutelare le Aree Naturali Protette questi potrebbero essere valutati se venissero richiesti a fronte di una oggettiva riduzione del carico urbanistico (es. da commerciale ad abitativo).

- d) inserimento di limiti planovolumetrici per le nuove attività agricole** - All'interno delle NTA rielaborate in fase di istruttoria si riscontrano l'inserimento di nuovi articoli (*Normativa Generale – Capo III – Configurazione e disciplina generale delle zone e sottozone*) dedicati sostanzialmente ad incentivare nelle varie zone il settore agricolo e in generale all'insieme delle attività agro-silvo-pastorali, prevedendo anche la realizzazione nelle zone B, C e D, di ampliamenti e/o la costruzione di nuove strutture aziendali (artt. 13.2 sexies e 13.3 quinquies); questi interventi però pur essendo sottoposti a specifiche procedure autorizzative (PUA), devono essere comunque limitati da specifica normativa di Piano (come avviene per gli immobili attualmente esistenti nel Parco), introducendo quantomeno valori max di cubatura ammissibile, tali da non sconvolgere l'equilibrio del parco stesso; a titolo di esempio citiamo l'intervento eseguito ai sensi della scheda S15 dall'Agricola Trigatoria, in cui sono stati autorizzati e realizzati superfici e volumetrie degne di un centro commerciale come si evince all'interno della D.C.C. n.12/2010 (*allegato 3*) in cui è riportato una S.U.L. complessiva di mq. 9.808,34 - di cui 7.125,34 di solo ampliamento – a cui si affiancano ulteriori mq 3.620,00 da destinare a parcheggio, di cui al momento non è possibile ancora valutarne gli effetti sull'ambiente, sulla circolazione e sul comprensorio stesso.
- e) Revisione completa degli elaborati di Piano** – si osserva che nell'elaborato Tav. 2 "*Perimetro e articolazione in zone su base catastale*" per la parte relativa al comprensorio di Trigatoria Alta, sono assenti oltre 150 ettari di mappe catastali (pari quasi alla metà della superficie del Consorzio Stradale che è di c.ca 350 ettari), nello specifico risulta mancante tutta la parte D del foglio 1158 (*allegato 4*).

In tal senso appare **ambigua** anche la perimetrazione dei nuclei residenziali che è stata elaborata all'interno della Tav. 2 adottata nel 2002, visto che questi sembrano arrestarsi proprio in corrispondenza dell'area in cui manca la base catastale, mentre nella realtà è possibile constatare che anche nei 150 ettari sopracitati sono presenti numerosi fabbricati residenziali (*allegato 5*).

Ancora **più ambigua** appare (vedasi all'interno della *Relazione Istruttoria - Attività Istruttoria Svolta - punto f) Parere Sulle Osservazioni Pervenute- pag. 16*) la decisione di non considerare gli elaborati aggiornati che l'Ente di Gestione ha depositato in allegato alla Deliberazione di Consiglio Direttivo 12 maggio 2005, n. 16 (*allegato 6*), perché "*risultano graficizzate modifiche ulteriori rispetto a quelle che discendono dalle proposte di accoglimento totale o parziale delle osservazioni contenute nella stessa Deliberazione di Consiglio Direttivo*".

Tali elaborati, sviluppati dall'Ente di Gestione a seguito anche dei pareri espressi nelle osservazioni n. 32, 51 e 52, in cui veniva espresso più volte la necessità di prevedere *"l'ampliamento dell'attuale perimetro classificato D3 già presente nel Piano adottato, valutando con il supporto aerofotogrammetrico del 1998, gli immobili presenti sull'area"*, dimostravano invece una più attenta lettura del territorio, con la corretta individuazione:

- delle basi catastali di tutto il comprensorio;
- dei fabbricati presenti al 1998;
- della relativa zonizzazione determinata.

Infine, altro aspetto importante che viene messo in evidenza da questi pareri e che gli elaborati adottati nel 2002 (e ripresi poi in fase di istruttoria nel 2015) sono sicuramente da riferirsi a delle letture aerofotogrammetriche antecedenti al 1998, che non tengono conto dell'effettiva situazione del territorio.

Pertanto, a fronte di tutte queste considerazioni si chiede che venga avviata la revisione completa degli elaborati Piano attraverso:

- a. l'utilizzo di una cartografia di base più recente della CTR del 1990 (volendo si segnala che dal sito web dello stesso Ente di Gestione è in uso una cartografia per evidenziare i confini del Parco basata sui rilievi aerofotogrammetrici del 2002);
- b. la ripresa dei contenuti rappresentati negli elaborati depositati dall'Ente di Gestione all'interno della Deliberazione di Consiglio Direttivo 12 maggio 2005, n. 16, in quanto frutto di un lavoro di elaborazione e di analisi già svolto;
- c. la verifica e l'aggiornamento delle basi catastali per una corretta individuazione delle varie zone del Parco.


Ringraziando per la cortese attenzione, la scrivente resta a disposizione di Codesta Commissione per fornire ulteriori informazioni ed altra documentazione cartografica di maggior dettaglio a sostegno della richiesta di cui sopra.

Cordiali saluti.

Roma, 10 febbraio 2020

*Viabilità Trigorìa Alta* (riscontro anno 2018)


-  Via di Trigorìa
-  strade locali asfaltate
-  strade non asfaltate



**RomaNatura** Ente Regionale per la Gestione del Sistema delle Aree Naturali Protette nel Comune di Roma  
**Regione Lazio** Ente Regionale per la Gestione del Sistema delle Aree Naturali Protette nel Comune di Roma  
 26 FEB. 2003  
 Prot. n. 1579  
 Sistema dei Parchi e delle Riserve Naturali

# PIANI DEL SISTEMA DELLE AREE NATURALI PROTETTE

RISERVA NATURALE DI DECIMA MALAFEDE  
 RISERVA NATURALE DELL'INSUGHERATA  
 RISERVA NATURALE LAURENTINO ACQUA ACETOSA  
 RISERVA NATURALE DELLA MARCIOLIANA  
 RISERVA NATURALE DI MONTE MARIO  
 RISERVA NATURALE DELLA TENUTA DI ACQUAFREDDA  
 RISERVA NATURALE DELLA TENUTA DEI MASSIMI  
 RISERVA NATURALE DELLA VALLE DEI CASALI  
 RISERVA NATURALE DELLA VALLE DELL'ANFENE



**RISERVA NATURALE DECIMA MALAFEDE**  
 (L.R. n.25 del 6.10.1997)

TAV. 1  
**ARTICOLAZIONE IN ZONE DELLA RISERVA**  
 ROMA 14.02.2003  
 SCALA 1:14.000  
 REV. 24-02-03  
 Delibera di adozione n. 45 del 25/11/2002

ENTE REGIONALE ROMA NATURA  
 Responsabile del procedimento: Dott. Paolo Giuntarelli  
 Responsabile tecnico: Dott. Vito Consoli  
 UFFICIO DI PIANO  
 Coordinatore: Arch. Giovanni Cafiero  
 Aspetti naturalistici: Dott.ssa Eleonora Scagliusi  
 Aspetti giuridici: Avv. Francesco Palatucci  
 Aspetti agronomici: Dott. Agr. Matteo Ansanelli

Associazione Temporanea di Imprese: Cras s.r.l. - Aquilegia s.r.l. - IZI s.r.l. Agros Realizzazioni s.r.l.  
 Responsabile: Arch. G. Bilanzone  
 Coordinamento generale: Arch. M. P. Padoan  
 Coordinamento di area: Dott. P. Loche, Dott. F. Monti, Arch. M. Pietrobelli, Dott. G. Spaini, Arch. L. Vito  
 Supervisione scientifica: Ing. A. Bardi, Prof. C. Nucci, Prof. A. Paoletta, Prof. A. Pignatti  
 Specialisti di settore: Arch. S. Bardi, Arch. M. Caforio, Dott. F. Campaiola, Dott. L. Frazzoni, Dott. T. Iannillo, Dott. Lalli  
 Dott. V. Levi, Prof. M. Marchetti, P. Petrella, Dott. G. Poliandri, Dott. P. Sciacca, Arch. V. Tomassetti  
 Supporto operativo: Dott. A. Asprella, Arch. D. De Bello, Arch. S. Cardone, Ing. A. Di Giosa, A. Di Laurenzio, Arch. R. Valerio



### LEGENDA

- PERIMETRO DELLA RISERVA
- ZONA A RISERVA INTEGRALE
  - A1 RISERVA INTEGRALE CONTROLLATA
  - A2 RISERVA INTEGRALE FRUIBILE
- ZONA B RISERVA GENERALE
  - B1 RISERVA GENERALE
  - B2 RISERVA GENERALE DELLE AREE DI CONNESSIONE
- ZONA C ZONA DI PROTEZIONE
  - C1 ZONA DI PROTEZIONE DELLE AREE A COLTIVAZIONE ESTENSIVA
  - C2 ZONA DI PROTEZIONE DELL'AGRICOLTURA URBANA E PERIURBANA
- ZONA D DI PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE
  - D1 ATTREZZATURE DELLA RISERVA
  - D2 AREA DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO-ARCHEOLOGICO
  - D3 AREA EDIFICATE
  - D4 INFRASTRUTTURE DI INTERESSE GENERALE
  - D5 SERVIZI (RICREATIVI, SPORTIVI E PER IL TEMPO LIBERO) E ATTIVITA' ECONOMICHE COMPATIBILI





Protocollo RC n. 9786/10

Deliberazione n. 12

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI  
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2010

VERBALE N. 13

Seduta Pubblica del 4 novembre 2010

Presidenza: POMARICI - PICCOLO

L'anno duemiladieci, il giorno di giovedì quattro del mese di novembre, alle ore 15,15, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 15 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Luigi MAGGIO.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina il Vice Presidente Samuele PICCOLO, il quale dichiara aperta la seduta.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 17,10 – il Presidente POMARICI dispone che si proceda al secondo appello.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 28 Consiglieri:

Aiuti Fernando, Angelini Roberto, Aurigemma Antonio, Berruti Maurizio, Bianconi Patrizio, Cantiani Roberto, Cassone Ugo, Ciardi Giuseppe, Cochi Alessandro, De Priamo Andrea, Di Cosimo Marco, Fioretti Pierluigi, Gasperini Dino, Gazzellone Antonio, Gramazio Luca, Guidi Federico, Masino Giorgio Stefano, Mennuni Lavinia, Naccari Domenico, Piccolo Samuele, Pomarici Marco, Quadrana Gianluca, Rossin Dario, Siclari Marco, Storace Francesco, Torre Antonino, Tredicine Giordano e Vannini Scatoli Alessandro.

Giustificati i Consiglieri Mollicone Federico, Orsi Francesco, Santori Fabrizio e Todini Ludovico Maria, in missione.

Assenti l'on. Sindaco Giovanni Alemanno e i seguenti Consiglieri:

Alzetta Andrea, Azuni Maria Gemma, Casciani Gilberto, Cirinnà Monica, Coratti Mirko, De Luca Athos, De Luca Pasquale, De Micheli Francesco, Ferrari Alfredo, La Fortuna Giuseppe, Marroni Umberto, Masini Paolo, Nanni Dario, Onorato Alessandro, Ozzimo Daniele, Panecaldo Fabrizio, Parsi Massimiliano, Pelonzi Antongiulio, Policastro Maurizio, Quarzo Giovanni, Rocca Federico, Rutelli Francesco, Smedile Francesco, Stampete Antonio, Valeriani Massimiliano, Vigna Salvatore, Visconti Marco e Zambelli Gianfranco.

Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Godoy Sanchez Madisson Bladimir e Okeadu Victor Emeka.

Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, gli Assessori Belviso Sveva e Corsini Marco.

(O M I S S I S)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 91<sup>a</sup> proposta nel sottoriportato testo risultante dall'accoglimento dell'emendamento:

91<sup>a</sup> Proposta (Dec. G.C. del 28 luglio 2010 n. 70)

**Approvazione in deroga al PRG, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 380/2001, dell'intervento di ampliamento dell'azienda agricola denominata Soc. "Agricola Trigoria" S.r.l. sita in Via di Trigoria n. 233 - Municipio XII -.**

Premesso che la Società Agricola Trigoria S.r.l., Impresa Agricola iscritta al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma con il numero 80125210585 (sezione speciale), esercita attività agricola, avendo, tra i propri scopi statutari, la conduzione diretta di rustici di proprietà sociale o di terzi, l'attività agricola in genere esercitata con moderni mezzi della tecnica agraria, gli allevamenti zootecnici, le varie coltivazioni tradizionali, la produzione ortofrutticola all'aperto o in serra, l'apicoltura, il commercio dei prodotti dell'attività sociale;

Che la società è proprietaria di un terreno della complessiva superficie di mq. 143.257, distinto in Catasto al foglio 1158 – particelle nn. 1 – 4 – 14 – 42 – 54 – 70 – 90 – 92 – 93 – 95 – 96 – 108 – 116 – 239 – 259 – 260 – 281 – 282 – 283 – 284 – 434 – 730 – 731 – 732 – 733 – 734 – 735 – 908 – 909 – 916 – 1045 – 1098 – 1119 – 1120 – 1121 – 1150;

Che l'intera area di proprietà ricade attualmente nel perimetro dell'area naturale protetta denominata “Decima – Malafede”, istituita con la L.R. Lazio n. 29/1997, individuata con la lettera “A” (Tutela Differenziata e di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale) e gestita dall'Ente Regionale Roma Natura;

Che l'area in questione ha destinazione urbanistica di PRG vigente “Parchi Istituiti” e segue la disciplina dettata dall'art. 69, comma 4° delle NTA, il quale dispone che “Nelle aree naturali protette regionali ... fino all'approvazione dei Piani di cui all'art. 26 della L.R. n. 29/1997 si applica la disciplina transitoria costituita dall'art. 9 della L.R. n. 24/1998 e dagli artt. 8, 44, commi 13 e 14 della L.R. n. 29/1997. Si applica, altresì, ove più restrittiva o ad integrazione, la disciplina urbanistica del PRG previgente; per le zone già destinate ad Agro Romano, in luogo delle norme tecniche previgenti si applicano quelle del Nuovo PRG”;

Che il Piano di Assetto Regionale dell'Area Naturale Protetta risulta ad oggi adottato e controdedotto, ma non ancora approvato;

Che, per il caso di specie, trova quindi applicazione il disposto contenuto nella seconda parte del citato art. 69, comma 4;

Che l'intera area di proprietà dell'Azienda è di mq. 143.257, dei quali mq. 69.824 ricadevano in zona H2 di PRG previgente e mq. 73.433 in zona N divenuta, poi, zona priva di destinazione urbanistica a seguito dello stralcio della medesima disposto con l'approvazione della Variante al PRG denominata “Verde e Servizi” del 2002;

Che pur essendo l'intero appezzamento di proprietà superiore a 10 Ha la porzione destinata ad Agro Romano, alla data del 29 maggio 1997, era di circa 7 Ha;

Che la S.U.L. già edificata, attualmente presente sull'intera area di proprietà dell'Azienda è pari a mq. 2.683;

Che in base a quanto dichiarato dal progettista nella perizia giurata, prot. Dipartimento IX n. 5846 del 28 gennaio 2010, sulla legittimità delle preesistenze: "la consistenza degli edifici esistenti nell'area è stata realizzata in periodi storici diversi e precisamente:

- il complesso principale costituito dalle particelle nn. 42 e 95 è stato realizzato in data anteriore al 1934;
- gli accessori costituiti dalle particelle nn. 916, 1119 e 1045 sono legittimati dalle Concessioni in Sanatoria n. 290228 del 9 dicembre 2002, n. 182558 del 1999 e n. 330269 del 2005;

Che la L.R. n. 29/1997, espressamente richiamata dalle prescrizioni delle NTA del PRG vigente, prevede che, in fase di redazione del Piano di Assetto, i privati possano presentare proposte di intervento ricadenti nel perimetro del piano in adozione;

Che, nelle more dell'adozione del Piano di Assetto dell'Area Naturale Protetta, istituita ex L.R. Lazio n. 29/1997, l'Azienda, avvalendosi delle facoltà concesse dalla citata normativa regionale, presentava, in data 17 settembre 2002 (prot. Roma Natura n. 5687), progetto edilizio integrato mediante specifica scheda (n. 15), inteso a sviluppare le finalità e gli obiettivi specifici delle previsioni statutarie dell'azienda stessa;

Che, in sede di adozione del Piano di Assetto dell'Area Naturale Protetta "Decima – Malafede" (deliberazione Consiglio Direttivo dell'Ente Regionale Roma Natura n. 45 del 25 novembre 2002), la scheda n. 15 di proposta di intervento presentata dall'azienda veniva recepita con una serie di prescrizioni volte a garantire la pubblica fruibilità dei luoghi, consentire all'Ente di Gestione del parco di svolgere i propri compiti d'istituto e assolvere, quindi, alle pubbliche finalità dell'Ente stesso;

Che, ai fini suddetti, in data 13 maggio 2005, prot. n. 2830 del 13 maggio 2005 dell'Ente Roma Natura, veniva stipulata tra l'Ente Regionale Roma Natura e la Società Agricola Trigoria S.r.l. una specifica convenzione, finalizzata all'attuazione delle finalità pubbliche dell'Ente, volta alla descrizione dei reciproci impegni assunti;

Che, in seguito alla stipula della citata convenzione, l'Azienda presentava all'Ente Regionale Roma Natura, in data 31 maggio 2005 con prot. n. 3236, ed al X Dipartimento, in data 18 luglio 2005 con prot. n. 1699, un progetto di Piano di Miglioramento Agricolo e Ambientale (PAMA), volto alla dotazione di nuove attrezzature, anche per garantire un uso plurifunzionale dell'area, a valorizzare e riutilizzare il patrimonio edilizio esistente, nonché a promuovere lo sviluppo di attività eco-compatibili coerenti con le finalità della Riserva;

Che in data 14 luglio 2005, con deliberazione n. 20/2005, il Consiglio Direttivo dell'Ente Roma Natura formulava, ai sensi dell'art. 8, comma 4, L.R. Lazio n. 29/1997, la propria approvazione rispetto agli interventi previsti nel progetto presentato;

Che, nelle more della istituzione della Commissione PAMA (prevista dalla cosiddetta "Variante delle Certezze"), l'Ente di Gestione della Riserva Naturale di Decima Malafede, in data 18 luglio 2005, rilasciava Nulla Osta ex art. 28 della L.R. Lazio n. 29/1997, con prot. n. 4184, alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano Agricolo di Miglioramento Ambientale presentato dall'Agricola Trigoria;

Che in data 28 luglio 2005 il Dirigente del Dipartimento X – U.O. III – Agricoltura del Comune di Roma, con nota prot. n. 1778, rilasciava parere preventivo favorevole sulla proposta di PAMA presentato dalla Agricola Trigoria S.r.l.;

Che in data 18 maggio 2006, con prot. n. 1980, la Sovrintendenza Comunale ai Beni Culturali rilasciava Nulla Osta in relazione alle indicazioni della Carta dell'Agro Romano;

Che la proprietà acquisiva anche il Nulla Osta dell'Ente di Gestione Roma Natura riguardante la realizzazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue (prot. n. 1537 del 15 marzo 2006), previo Nulla Osta dell'ARPA Lazio riferito all'impianto medesimo (prot. n. 295 del 24 novembre 2005);

Che la Commissione PAMA, istituita con D.D. Dipartimento X n. 841 del 14 novembre 2005, esprimeva il proprio parere favorevole all'intervento in data 30 gennaio 2007;

Che in data 21 febbraio 2007, con prot. n. QL 4322, il Direttore del Dipartimento X comunicava alla società richiedente il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dalla Commissione PAMA;

Che il progetto dell'intervento veniva adeguato a tali prescrizioni, e quindi nuovamente sottoposto all'esame dell'Ente di Gestione Roma Natura e Dipartimento Territorio della Regione Lazio;

Che in data 28 febbraio 2007, con prot. n. 1357, l'Ente di Gestione Roma Natura rilasciava nuovo Nulla Osta ai sensi della L.R. Lazio n. 29/1997, attestante la conformità degli interventi proposti con prescrizioni;

Che il Dipartimento Territorio della Regione Lazio, con Determinazione n. B1496 del 10 aprile 2007, esprimeva, con prescrizioni, il Nulla Osta paesaggistico di cui all'art. 146 del Decreto Legislativo n. 42/2004;

Che la soluzione progettuale definitiva, prot. Dipartimento IX n. 5346 del 28 gennaio 2010, nel recepire le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nulla-osta acquisiti, prevede la ristrutturazione con ampliamento dell'attuale azienda agricola, la realizzazione di una stalla per allevamento dei cavalli e di un locale di trasformazione dei prodotti dell'azienda con annesso magazzino, il tutto per un aumento complessivo di S.U.L. pari a 7.125,34 mq.;

Che i dati riepilogativi del progetto sono i seguenti:

- S.U.L. esistente mq. 2.683,00;
- S.U.L. in ampliamento di progetto mq. 7.125,34;
- S.U.L. totale di progetto mq. 9.808,34;

Che l'intera S.U.L. in ampliamento di progetto – pari a mq. 7.125,34 –, da realizzare nell'attuale area naturale protetta denominata "Decima-Malafede", ricadente, secondo il PRG previgente, parte in Agro Romano e parte in zona sprovvista di destinazione urbanistica, eccede, giusto art. 69 comma 4, agli indici di edificabilità prescritti dalle NTA di PRG vigente;

Che la deroga alle quantità edilizie rientra tra quelle ammesse dall'art. 14 D.P.R. n. 380/2001;

Che, già con la sottoscrizione della Convenzione del 13 maggio 2005, l'Azienda ha assunto impegni volti a garantire rilevanti finalità di pubblico interesse, facenti capo all'Ente di Gestione del Parco, attraverso l'utilizzazione, a titolo non oneroso, per il tempo e con le modalità disciplinate, di una parte delle erigende strutture per "facilitare lo svolgimento delle attività di fruizione pubblica e di promozione della Riserva organizzate dall'Ente stesso";

Che, in data 22 dicembre 2009 prot. n. 93449, è stato stipulato il Protocollo di Intesa tra l'Assessorato alle Politiche Ambientali e del Verde Urbano e la Società Agricola Trigoria, mediante il quale la società si impegna ad ogni utilizzazione idonea a facilitare lo svolgimento delle relative attività istituzionali in favore dell'Amministrazione Comunale, in attuazione e con le modalità previste nella citata convenzione;

Che, in data 30 aprile 2010 è stata stipulata nuova convenzione tra l'Azienda Agricola Trigoria S.r.l. ed il Dipartimento X prot. n. 29938 del 3 maggio 2010, la quale prevede una serie di obblighi, da parte della Società Agricola, nei confronti dell'Amministrazione Comunale;

Che tali obblighi, non onerosi per l'Amministrazione Comunale, prevedono: la messa a disposizione del locale denominato Ufficio, per un totale di 36 gg. l'anno; che l'attività agricola, preveda la lavorazione di prodotti agricoli con tecnologie brevettate e della bio-architettura che assicurino il massimo rispetto dell'ambiente; la fruizione pubblica dell'area e degli annessi agricoli per fini didattici, culturali ed informative a semplice richiesta dell'Assessorato all'Ambiente; che la società sviluppi iniziative di studio, ricerca e sperimentazione nel campo delle coltivazioni biologiche e delle trasformazioni dei prodotti agricoli;

Tenuto conto che l'intervento in oggetto è espressamente previsto nel piano di assetto adottato dall'Ente Roma Natura e che ne è stato valutato l'interesse pubblico già in sede di rilascio del parere favorevole, espresso dal Consiglio Direttivo del medesimo Ente, con deliberazione n. 20 del 14 luglio 2005;

Che, la suddetta convenzione stipulata, prevede la valorizzazione delle politiche ambientali ed agricole nonché la tutela del patrimonio naturalistico del Comune, mediante un insieme di obblighi da parte della Società Agricola nei confronti dell'Amministrazione Comunale con lo "scopo di integrare e potenziare l'offerta di servizi pubblici alla cittadinanza per il migliore perseguimento delle proprie finalità istituzionali, garantirsi la disponibilità di strutture e servizi all'interno dell'azienda Agricola Trigoria, con particolare riferimento a: utilizzo non oneroso delle strutture per iniziative di promozione dell'Assessorato, servizi da destinarsi ad attività di educazione e formazione ambientale ed agricola promosse o programmate dallo stesso Assessorato";

Che le ragioni di interesse pubblico sottese alla realizzazione degli interventi di cui alla presente deliberazione, chiaramente individuabili nella previsione delle utilità che, attraverso l'attuazione del progetto, vengono garantite a favore dell'Ente Regionale RomaNatura e del Comune di Roma in forza delle due Convenzioni sopra richiamate, consentono di accedere alla procedura di deroga prevista dall'art. 14 D.P.R. n. 380/2001;

Che per l'intera S.U.L. in ampliamento di progetto, sono state reperite aree a parcheggio privato (P1) di mq. 720,00 (maggiore di 712,00 richiesti) e parcheggio pubblico (P2) di mq. 2.900,00 (maggiore di 2.850,14 richiesti);

Che in data 19 luglio 2010 il Dirigente dell'Ufficio Permessi di Costruire del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Direzione Attuazione Strumenti Urbanistici ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: A. Fatello";

Preso atto che in data 19 luglio 2010 il Capo Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, ha attestato – ai sensi dell'art. 25, c. 1, lett h) e l), del Regolamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta.

Il Direttore

F.to: E. Stravato;

Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Che la proposta, in data 4 agosto 2010, è stata trasmessa, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo, al Municipio XII per l'espressione del parere da parte del relativo Consiglio;

Che dal Municipio non è pervenuto alcun parere;

Che la Commissione VIII, in data 20 ottobre 2010, ha espresso parere favorevole;

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241;

Il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Il D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;

L'art. 34 dello Statuto del Comune di Roma;

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio, espresso, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., in ordine all'emendamento approvato;

## L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

### DELIBERA

- di approvare, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 380/2001, il progetto presentato dall'Azienda Agricola Trigatoria, sita in Via di Trigatoria, 233, per la realizzazione dell'intervento consistente nella ristrutturazione, con ampliamento dell'azienda agricola, nella realizzazione di una stalla per allevamento dei cavalli e di un locale di trasformazione dei prodotti dell'azienda con annesso magazzino – il tutto per un aumento complessivo di S.U.L. pari a 7.125,34 mq. –, sul terreno della superficie totale di mq. 143.257, distinto in Catasto al foglio 1158, particelle nn. 1 – 4 – 14 – 42 – 54 – 70 – 90 – 92 – 93 – 95 – 96 – 108 – 116 – 239 – 259 – 260 – 281 – 282 – 283 – 284 – 434 – 730 – 731 – 732 – 733 – 734 – 735 – 908 – 909 – 916 – 1045 – 1098 – 1119 – 1120 – 1121 – 1150, così come meglio rappresentato negli elaborati grafici di progetto allegati;
- di prevedere la messa a disposizione del locale denominato Ufficio al Municipio XII per fini didattici per 36 giorni l'anno.
- Allegati:
  1. Tavola prot. Dipartimento IX n. 5846 del 28 gennaio 2010: "Progetto di ristrutturazione e ampliamento dei fabbricati rurali siti in Via di Trigatoria, 233";
  2. Tavola prot. Dipartimento IX n. 10577 del 18 febbraio 2010: "Progetto delle aree a parcheggio di pertinenza degli immobili siti in Via di Trigatoria, 233".

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 26 voti favorevoli.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Aiuti, Alzetta, Aurigemma, Berruti, Bianconi, Cassone, Cirinnà, Coratti, De Micheli, De Priamo, Di Cosimo, Gazzellone, Gramazio, Guidi, La Fortuna, Marroni, Masino, Mennuni, Ozzimo, Piccolo, Policastro, Pomarici, Quadrana, Quarzo, Rocca e Torre.

Il Presidente rammenta che i Consiglieri in missione autorizzata concorrono a formare il numero legale anche agli effetti deliberativi.

La presente deliberazione assume il n. 12.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE  
M. POMARICI – S. PICCOLO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
L. MAGGIO

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal .....  
al ..... e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dall'Assemblea Capitolina nella seduta  
del **4 novembre 2010**.

*Dal Campidoglio, li .....*

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....

**RomaNatura** Ente Regionale per la Gestione del Sistema delle Aree Naturali Protette nel Comune di Roma

**Regione Lazio** Ente Regionale RomaNatura  
**26 FEB. 2003**  
 Sistema dei Parchi e delle Riserve Naturali

Prot. n. 1579

# PIANI DEL SISTEMA DELLE AREE NATURALI PROTETTE

RISERVA NATURALE DI DECIMA MALAFEDE  
 RISERVA NATURALE DELL'INSUGHERATA  
 RISERVA NATURALE LAURENTINO ACQUA ACETOSA

RISERVA NATURALE DELLA MARCIUJANA  
 RISERVA NATURALE DI MONTE MARIO  
 RISERVA NATURALE DELLA TENUTA DI AGROVEGNA

RISERVA NATURALE DELLA TENUTA DEI MASSIMI  
 RISERVA NATURALE DELLA VALLE DEI CASALI  
 RISERVA NATURALE DELLA VALLE DELL'ANENE

Il presente atto è composto di n. ...  
 pagine ed è conforme al suo originale.  
 Roma, 22-12-2015



**IL DIRETTORE**  
 Dott. *Amico Badoari*

**RISERVA NATURALE DECIMA MALAFEDE**  
 (L.R. n.29 del 6.10.1997)

**TAV. 2**  
**PERIMETRO E ARTICOLAZIONE IN ZONE SU BASE CATASTALE**


ROMA 14.02.2003  
 SCALA 1:14.000


Delibera di adozione n. 45 del 25/11/2002

**ENTE REGIONALE ROMA NATURA**  
 Responsabile del procedimento: Dott. Paolo Giuntarelli  
 Responsabile tecnico: Dott. Vito Consoli

**UFFICIO DI PIANO**  
 Coordinatore: Arch. Giovanni Cafiero  
 Aspetti naturalistici: Dott. ssa Eleonora Scagliusi  
 Aspetti giuridici: Avv. Francesco Palatucci  
 Aspetti agronomici: Dott. Agr. Matteo Ansanelli

**Associazione Temporanea di Imprese: Cras s.r.l. - Aquilegia s.r.l. - IZI s.r.l. Agros Realizzazioni s.r.l.**  
 Responsabile: Arch. G. Bilanzone  
 Coordinamento generale: Arch. M. P. Padoan  
 Coordinamento di area: Dott. P. Loche, Dott. F. Monti, Arch. M. Pietrobelli, Dott. G. Spaini, Arch. L. Vio  
 Supervisione scientifica: Ing. A. Bardi, Prof. C. Nucci, Prof. A. Paoletta, Prof. A. Pignatti  
 Specialisti di settore: Arch. S. Bardi, Arch. M. Caforio, Dott. F. Campaiola, Dott. L. Frazzoni, Dott. L. Janniello, Dott. G. Lani, Dott. V. Levi, Prof. M. Marchetti, P. Petrella, Dott. G. Poliandri, Dott. P. Sciacca, Arch. V. Tomassetti  
 Supporto operativo: Dott. A. Asprella, Arch. D. De Bello, Arch. S. Cardone, Ing. A. Di Giosa, A. Di Lorenzo, Arch. R. Valerio





Foglio 1154  
Foglio 1155

PROVINCIA DI ROMA

ALLEGATO A  
FOGLIO DEGLI ALLEGATI 1302#

ALLEGATO B  
FOGLIO DEGLI ALLEGATI 1303#

ALLEGATO C  
FOGLIO DEGLI ALLEGATI 1304#

PROVINCIA DI ROMA  
COMUNE DI ROMA  
SEZIONE C  
FOGLIO N°158

SCALA DI 1:4000

X = -22000

Y = 0



**RomaNatura**

Ente Regionale per la Gestione del Sistema delle Aree Naturali Protette nel Comune di Roma

**Regione Lazio**

Sistema dei Parchi e delle Riserve Naturali




**PIANI DEL SISTEMA DELLE AREE NATURALI PROTETTE**

RISERVA NATURALE DI DECIMA MALAFEDE  
RISERVA NATURALE DELL'INSUGHERATA  
RISERVA NATURALE LAURENTINO ACQUACETOSA

RISERVA NATURALE DELLA MARCIGLIANA  
RISERVA NATURALE DI MONTE MARIO  
RISERVA NATURALE DELLA TENUTA DI ACQUAFREDDA

RISERVA NATURALE DELLA TENUTA DEI MASSIMI  
RISERVA NATURALE DELLA VALLE DEI CASALI  
RISERVA NATURALE DELLA VALLE DELL'ANIBENE



**RISERVA NATURALE DECIMA MALAFEDE**

(L.R. n.29 del 6.10.1997)

**TAV. 2  
PERIMETRO ED ARTICOLAZIONE IN ZONE  
SU BASE CATASTALE**

SCALA 1: 10.000

Delibera di adozione n. 45 del 25/11/2002  
Delibera di controdeduzioni n. 16 del 12/05/2005

ENTE REGIONALE ROMANATURA

Responsabile del procedimento: Ing. Simona Di Cola

Coordinatore: Dott. Paolo Giuntarelli

**Aspetti tecnici:** Arch. Antonella Vettori, Geom. Massimo Bricca, Arch. Germana Villetti, Geom. Simone Masi, Ing. Stefania Cuzzola

**Aspetti giuridici:** Dott. Pierluigi Gazzani

**Aspetti agronomici-naturalistici:** Dott.ssa Paola Pierucci

**Aspetti storico archeologici:** Dott.ssa Alessandra Reggi

**Elaborazioni cartografiche:** Fabrizio Foschi

Associazione Temporanea di Imprese: Cras s.r.l. - Aquilegia s.r.l. - IZI s.r.l. - Agros Realizzazioni s.r.l.

**Responsabile:** Arch. G. Bilanzone **Coordinamento generale:** Arch. M. P. Padoan

**Coordinamento di area:** Dott. P. Loche, Dott. F. Monti, Arch. M. Pietrobelli, Dott. G. Spain, Arch. L. Violo.

**Supervisione scientifica:** Ing. A. Bardi, Prof. C. Nucci, Prof. A. Paoletta, Prof. A. Pignatti.

**Specialisti di settore:** Arch. S. Bardi, Arch. M. Caforio, Dott. F. Campaiola, Dott. L. Frazzoni, Dott. L. Ianniello, Dott. S. Lalli, Dott. V. Levi, Prof. M. Marchetti, P. Petrella, Dott. G. Poliandri, Dott. P. Sciacca, Arch. V. Tomassetti.

**Supporto operativo:** Dott. A. Asprella, Arch. D. De Bello, Arch. S. Cardone, Ing. A. Di Giosa, A. Di Lorenzo, Arch. R. Valerio.

